

STUDIO LEGALE
Avv. Nicola Tallarida
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. Antonella Pelle

Via Firenze, n.88 - 89044 Locri RC - Tel/fax 0964/22002 339-1034220
- P. IVA 02448910808 - E-Mail : nicolatallarida@libero.it
P.E.C. nicola.tallarida@avvocatilocri.legalmail.it
P.E.C. antonella.pelle79@avvocatilocri.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEZIONE DISTACCATA DI REGGIO CALABRIA

RICORRE

SALVATORE FRANCESCO D'AGOSTINO,

nato a Messina il 24 Luglio 1949 (C.F. DGSSVT49L24F158E) residente in Bianco (RC) alla Via Garibaldi nr. 61, in proprio e nella qualità di candidato a Sindaco nella lista elettorale "FORZA BIANCO" per le elezioni amministrative 2015 del Comune di Bianco, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via S. Caterina Traversa Privata nr. 21 (Studio avv. R. Infantino) presso il recapito professionale dell'avv. Nicola Tallarida (C.F. TLLNCL56E22D975H) che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le notificazioni presso il seguente indirizzo P.E.C. nicola.tallarida@avvocatilocri.legalmail.it ovvero presso il FAX nr. 0964-22002

contro

l' U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria,

in persona del Prefetto, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui Uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito nr. 15, pure per legge è elettivamente domiciliata

contro

a Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bianco,

in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui Uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito nr. 15, pure per legge è elettivamente domiciliata

contro

il Comune di Bianco

in persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante, per la carica domiciliato presso il municipio.

nei confronti

della lista elettorale "**BIANCO AL CENTRO**" e per essa il suo candidato a Sindaco **Nocera Rodolfo**, nato a Melito di Porto Salvo il 24.11.1964, residente in Bianco Via Vittoria, per le elezioni amministrative 2015 del Comune di Bianco

nonché

della lista elettorale "**LIBERTA' E PARTECIPAZIONE**" e per essa il suo candidato a Sindaco **Canturi Aldo**, nato a Bianco (RC) il 10/10/1953 ed ivi residente alla **Via Marchese** per le elezioni amministrative 2015 del Comune di Bianco.

avverso e per l'annullamento

- del verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Bianco n. **34 del 02 maggio 2015, comunicato in data 04 maggio 2015**, nella parte in cui non ha approvato la candidatura alla carica di Sindaco del ricorrente **Salvatore Francesco D'Agostino** e quindi ha ricusato la lista dei candidati per l'elezione del Consiglio Comunale di Bianco, avente il contrassegno "**FORZA BIANCO con bandiera tricolore**"

per ottenere

l'approvazione della candidatura alla carica di Sindaco del ricorrente Salvatore Francesco D'Agostino e quindi l'ammissione della predetta lista elettorale denominata "**FORZA BIANCO con bandiera tricolore**" alle elezioni amministrative che avranno luogo il 31 maggio 2015;

nonché per l'annullamento

di ogni altro atto presupposto, consequenziale, dipendente o comunque connesso e non espressamente impugnato perché non conosciuto.

===

MOTIVI DI FATTO

Il ricorrente, nella qualità di candidato a Sindaco per la lista elettorale denominata "**Forza Bianco**" ha depositato, precisamente in data 02 maggio 2015 - ore 10,30, presso la Segreteria del Comune di Bianco tutta la documentazione necessaria per l'ammissione della lista stessa alle consultazioni elettorali amministrative del 31 maggio p.v.

In data 04 maggio 2015, a ministero del messo comunale del Comune di Bianco gli è stato notificato il verbale oggetto della presente impugnazione e meglio indicato in epigrafe.

Tale verbale è assolutamente illegittimo ed avverso lo stesso si propone il presente gravame che viene affidato ai seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

= 1 =

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA' MANIFESTA - ILLEGITTIMITA'

In primo luogo si osserva che nessun controllo preventivo e di regolarità della documentazione predisposta dalla lista "Forza Bianco" è stata operata dal funzionario delegato dal segretario comunale, che ha ricevuto il deposito delle liste elettorali.

Infatti, ove il funzionario che ha ricevuto la consegna delle liste avesse effettuato nell'immediatezza un semplice controllo formale (e sempre che tale vizio sia da ritenersi motivo di illegittimità) avrebbe certamente potuto e dovuto segnalare l'irregolarità contestata consentendone la correzione.

Ciò non è avvenuto onde nessun sospetto di irregolarità ha attirato l'attenzione del presentatore della lista che ora ben può invocare il principio generale dell'affidamento.

Vi è infatti chi ritiene che " *il segretario, pur non essendovi tenuto, ha la facoltà di far rilevare con immediatezza agli incaricati della presentazione delle liste eventuali irregolarità o lacune riscontrate nei documenti esibiti. Sebbene vi sia qualche isolato pronunciamento giurisprudenziale in senso contrario, pare ammissibile che i documenti siano in tal caso trattenuti, in tutto o in parte, dagli interessati, che hanno la possibilità di neutralizzare le irregolarità riscontrate, con il compimento dell'atto omesso o con la rinnovazione dell'atto viziato, a condizione che tanto l'uno quanto l'altra si realizzino prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste.*"

= 2 =

ECESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'ART. 28 D.P.R. 570/1960 ILLOGICITA' MANIFESTA ILLEGITTIMITA'

La Sottocommissione resistente posto che *"nella dichiarazione di presentazione della lista, comprensiva delle sottoscrizioni autenticate dei presentatori, non è stato apposto, nell'apposito spazio previsto nel modello in alto a sinistra della prima pagina, il simbolo identificante della lista stessa"* ha ritenuto, a sostegno del provvedimento impugnato, che : ... *la mancata apposizione del*

contrassegno, come da giurisprudenza consolidata, integra un vizio non suscettibile di sanatoria, in quanto requisito formale che non ammette equipollenti, poiché strettamente funzionale non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori".

A sostegno di tali argomenti la resistente Sottocommissione cita una isolata e non condivisibile giurisprudenza di legittimità.

Invero, unitamente all'altra documentazione il ricorrente ha depositato i previsti **tre esemplari figurati del simbolo della lista** e di ciò si è dato atto nel verbale dove si legge che **" la lista e la collegata candidatura alla carica di Sindaco risulta sottoscritta, secondo le modalità di legge, da numero 42 presentatori su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati a sindaco ed a consigliere".**

Nessun dubbio può dunque sorgere sul fatto che detto "vizio formale" non abbia leso il bene giuridico protetto dalla citata normativa di riferimento che appunto vuole garantire non soltanto l'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori.

Il ragionamento della Sottocommissione è dunque evidentemente anche viziato da eccesso di potere per illogicità manifesta non essendo ipotizzabile che le garanzie di legge siano state in alcun modo violate.

Non vi è infatti dubbio né sull'unicità, né sull'identificabilità, né sulla inconfondibilità del contrassegno che tra l'altro è stato regolarmente descritto - nei moduli predisposti per la raccolta delle firme - nelle sue caratteristiche grafiche **"Forza Bianco con bandiera tricolore"** come accertato con il verbale di presentazione.

Che poi possa esserci dubbio sulla **"direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori"** è affermazione del tutto insostenibile e quindi inidonea a costituire idonea motivazione del provvedimento impugnato.

Nonostante dunque sia stata evidenziata la mancata apposizione del contrassegno nel modello di lista predisposto non può comunque giungersi alla ricusazione della lista.

"Qualora il simbolo risulti regolarmente apposto in almeno un modulo utilizzato per la presentazione della lista ed opportunamente descritto nelle sue caratteristiche grafiche, la sua omessa apposizione negli altri moduli all'uso utilizzati per la raccolta delle firme dei presentatori della lista non può essere ritenuta una mancanza sostanziale, allorquando risultino descritte con precisione negli stessi modelli le caratteristiche del simbolo grafico, al punto da non ingenerare alcun dubbio sulla riferibilità delle sottoscrizioni ad un'unica lista". (TAR Marche 7 luglio 1999, n. 827).

"E' illegittimo il provvedimento di esclusione motivato sulla base della circostanza che nell'apposito spazio dei fogli di presentazione della lista non sarebbe stato apposto il contrassegno identificativo della stessa, qualora, all'atto della presentazione della lista stessa, il Segretario Comunale abbia dichiarato - nel (relativo) verbale - la ricezione della lista recante il contrassegno identificativo, perché da tale dichiarazione resa da pubblico ufficiale e facente fede fino a querela di falso, si evince con nettezza che all'atto di presentazione della lista gli appositi moduli recavano il contrassegno identificativo della stessa, anche se questo non era stato inserito nell'apposito spazio ma - a dire dei presentatori - su un foglio separato". (TAR Emilia Romagna, Parma, 27 luglio 2006, n. 345)

Nel caso di specie il ricorrente ha personalmente depositato la lista dei candidati ed il funzionario delegato dal segretario comunale ha rilasciato la prevista ricevuta nella quale si attesta che è stato, tra l'altro, depositato **"// modello del contrassegno di lista in triplice esemplare"**.

A ciò si aggiunga che poiché in tutti i modelli predisposti per la raccolta delle firme era indicata la denominazione della lista e descritto il suo simbolo grafico deve intendersi perfettamente perseguito lo scopo di assicurare che gli stessi sottoscrittori abbiano avuto piena consapevolezza della lista alla quale hanno aderito.

Di tale avviso è stato anche il TAR Umbria che con la sentenza nr. 253/2014 ha affermato che :

"- i suesposti molteplici e concordanti elementi, anche a non voler ritenere fidefacente l'attestazione del Segretario comunale in merito alla sussistenza del contrassegno/simbolo grafico al momento della presentazione della lista (come pur condivisibilmente opina la giurisprudenza cfr. T.A.R. Puglia Bari sez. II, 10 aprile 2012, n. 699) forniscono univoco quadro indiziaro **della consapevole formazione della volontà dei presentatori della lista;**

"- i moduli utilizzati per le sottoscrizioni, infatti, pur risultando effettivamente privi del simbolo/contrassegno grafico, recano inequivocabilmente la denominazione "Rispetto per

Norcia" nonché l'indicazione del candidato Sindaco (Nicola Alemanno) collegato a tale lista;

"- lo scopo perseguito dal citato art. 28 c. 4 d.P.R. 570/1960 deve ritenersi raggiunto anche qualora, pur in assenza della materiale incorporazione del contrassegno (asseritamente comunque allegato con fermaglio d'acciaio) sia nondimeno acclarata la piena consapevolezza dei firmatari in merito alla riferibilità della sottoscrizione ad una determinata lista con una specifica composizione (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 11 gennaio 2011, n.81);

"- anche nel procedimento elettorale debba farsi applicazione, oltre che del "favor perticipationis" (da ultimo T.A.R. Toscana sez. II, 30 aprile 2014, n. 663) del principio di c.d. "strumentalità delle forme" (ex plurimis Consiglio di Stato sez. V, 26 aprile 2011, n.2453; id. sez. V, 11 gennaio 2011, n.81) assunto oramai a principio generale dell'attività autoritativa (vedi gli artt. 21-octies legge 241/90 e 46 c.1-bis D.lgs. 163/2006 e s.m.);".


===

Per i suesposti motivi si chiede dunque che l'Ecc.mo T.A.R. adito voglia :

- accogliere il presente gravame e per l'effetto annullare il verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Bianco n. 34 del 02 maggio 2015, comunicato in data 04 maggio 2015, nella parte in cui non ha approvato la candidatura del ricorrente a Sindaco di Bianco e quindi ha disposto la ricusazione della lista dei candidati per l'elezione del Consiglio Comunale di Bianco, avente il contrassegno "FORZA BIANCO con bandiera tricolore"
- conseguentemente approvare la candidatura alla carica di Sindaco del ricorrente Salvatore Francesco D'Agostino ed ammettere la predetta lista elettorale denominata "FORZA BIANCO con bandiera tricolore" alle elezioni amministrative che avranno luogo il 31 maggio 2015;
- annullare ogni altro atto presupposto, consequenziale, dipendente o comunque connesso e non espressamente impugnato perché non conosciuto.

Con vittoria di spese.

Locri, 06 maggio 2015.

Avv. Nicola Tallarida


STUDIO LEGALE

Avv. Nicola Tallarida
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. Antonella Pelle

Via Firenze, n.88 - 89044 Locri RC - Tel/fax 0964/22002 339-1034220

- P. IVA 02448910808 - E-Mail : nicolatallarida@libero.it

P.E.C. nicola.tallarida@avvocatilocri.legalmail.it

P.E.C. antonella.pelle79@avvocatilocri.legalmail.it

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE


EX ART. 129 CODICE PROCESSO AMMINISTRATIVO

= = =

Io sottoscritto avv. Nicola Tallarida nella qualità di difensore e domiciliatario, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, del sig. Salvatore Francesco D'Agostino, a norma e per gli effetti dell'art. 129, comma 3, C.P.A.

ho notificato

per legale conoscenza e ad ogni effetto e conseguenza di legge l'avanti scritto ricorso giurisdizionale proposto da Salvatore Francesco D'Agostino avverso e per l'annullamento del verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Bianco n. 34 del 02 maggio 2015, comunicato in data 04 maggio 2015, nella parte in cui non ha approvato la candidatura alla carica di Sindaco del ricorrente Salvatore Francesco D'Agostino e quindi ha ricusato la lista dei candidati per l'elezione del Consiglio Comunale di Bianco, avente il contrassegno "FORZA BIANCO con bandiera tricolore" al Comune di Bianco in persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante, per la carica domiciliato presso il municipio, mediante rimessa a mezzo posta elettronica certificata, di copia conforme all'originale del ricorso in formato PDF al seguente indirizzo P.E.C. Comune.bianco@asmepec.it.




PROCURA SPECIALE:

delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione distaccata di Reggio Calabria, avverso e per l'annullamento del verbale della commissione elettorale circondariale di Bianco n. 34 del 02 maggio 2015, comunicato in data 04 maggio 2015, nella parte in cui dispone la ricusazione della lista dei candidati per l'elezione del Consiglio Comunale di Bianco, avente il contrassegno "FORZA BIANCO" e della collegata candidatura alla carica di Sindaco del ricorrente **Salvatore Francesco D'Agostino**, l' **avv. Nicola Tallarida** (C.F. : TLLNCL56E22D975H), conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di conciliare, transigere, nominare altri procuratori e avvocati e di eleggere presso di essi domicilio, quietanzare, rinunciare, abbandonare la procedura, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi nel processo a qualsiasi titolo, sottoscrivere a mio nome atti di appello, di precetto, chiamata in causa, proporre opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi e quant'altro possa occorrere, con espressa preventiva ratifica di ogni atto ed operato. Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali ex D.Lgs n.196/03 ai soli fini dell'esecuzione del mandato, dopo aver ricevuto idonea informativa orale. Eleggo domicilio presso il suo recapito professionale in Reggio Calabria **Via S. Caterina Traversa Privata nr. 21 (Studio avv. R. Infantino)**

Locri, 06 maggio 2015.

V° la firma è autentica


Dr. Salvatore Francesco D'Agostino


Avv. Nicola Tallarida